

**LA SPENDING REVIEW DELLA RIFORMA DEL GOVERNO MONTI**  
**(Riflessi sul codice degli appalti e dei contratti nella Pubblica Amministrazione con particolare riguardo alla spesa energetica)**

Liborio CAPOZZO e Stefano IORIO - CNR

### **Sommario**

*Uno dei fattori che hanno caratterizzato la vita economico/politica degli ultimi anni è sicuramente il continuo ricorso alla riduzione della spesa pubblica che, coerentemente alla logica di importare termini anglofoni nel nostro linguaggio corrente, ha assunto le vesti della spending review. La riduzione della spesa pubblica o, meglio, la spending review all'italiana, voluta dal governo tecnico guidato dal Prof. Mario Monti, ha portato nel corso del 2012 all'emanazione di ben due interventi normativi (cfr. legge 94/2012 e legge 135/2012) che hanno avuto riflessi interpretativi di non poco momento nell'ambito degli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo ai servizi essenziali come energia elettrica, gas, telefonia ecc. . Il presente articolo si propone di analizzare con spirito critico i riflessi applicativi che i citati interventi normativi hanno determinato nell'ambito degli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e come tali interventi possono portare, paradossalmente, ad un aumento della spesa pubblica. Particolare enfasi è data anche all'integrazione delle ridette norme con quanto scolpito nel codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006 e come i vari istituti del citato codice devono coordinarsi con le direttive governative tese a ridurre la spesa pubblica.*

### **1. Premessa**

La spesa per i servizi essenziali ed, in particolare, quella energetica a carico delle Amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti locali e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni è senza dubbio una delle voci più rilevanti che, da sempre, incide significativamente sull'ammontare complessivo della spesa pubblica; l'azione di *governance* finalizzata all'efficiente revisione di tale voce di spesa è stata suffragata da mirate azioni legislative (non sempre efficaci) in questi ultimi anni.

Infatti, ad un anno dall'entrata in vigore della riforma sulla *spending review*, varata dal Governo Monti nel 2012, permangono luci ed ombre sulla effettiva efficacia che tale riforma possa aver avuto nei confronti del risparmio ottenuto.

Ripercorrendo l'*excursus* normativo, che ha portato l'applicazione della *spending review* allo stato attuale, in primo luogo si evidenzia l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, la cosiddetta *spending review 1*, successivamente convertito nella legge 94/2012.

La norma in parola ha modificato la struttura dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) ribadendo, tra l'altro, che: "... le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165/01 per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ...".

Successivamente con l'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, (*spending review* 2), convertito nella legge 135/2012, il legislatore, oltre a porre in capo alle Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico, disponendo la nullità per quei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ha disegnato, altresì, in capo al pubblico funzionario, l'ipotesi di responsabilità amministrativa in caso di violazione del ridetto obbligo.

A questo punto, col tentativo del legislatore di voler ampliare la platea dei soggetti pubblici nell'applicazione della revisione di spesa, si è generato un dubbio interpretativo dalla duplice facciata; il primo riguarda l'aspetto soggettivo dell'applicazione della norma il secondo, come conseguenza, è legato all'aspetto interpretativo connesso all'obbligo di esperire o meno la procedura prescritta dalla norma per determinati soggetti pubblici.

Per ciò che attiene al requisito soggettivo l'obbligo di ricorso a CONSIP attiene, prevalentemente, al disposto di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 488/99, facendolo rientrare nell'alveo delle più ampie disposizioni di spesa delle amministrazioni centrali ovvero dei ministeri ed enti locali. Talché sembrerebbero escluse "... *Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...*" che il legislatore aveva incluso nel modificato art. 1, comma 450 della legge 296/2006. Il richiamo, invece, fatto dal legislatore al più generico "Amministrazioni Pubbliche" ha di fatto sancito una applicazione *tout court* a tutti i soggetti pubblici e quindi anche alle restanti pubbliche amministrazioni.

Fin qui si è voluto chiarire e delineare l'aspetto soggettivo (per il quale ci sono voluti ben due interventi legislativi nel 2012) ma, continuando con l'*excursus* cronologico della riforma, occorre tenere presente che, alla fine del 2012, molti amministratori pubblici si sono trovati nel dubbio se interpretare il termine "sono tenute" come obbligo tassativo al ricorso a CONSIP oppure come possibilità opportunistica di ricorso al libero mercato (sempre nell'ottica della riduzione della spesa).

Si potrebbe pensare ad un'inutile speculazione semantica se non ci fosse in ballo la risultanza oggettiva del risparmio pubblico, che ormai è diventato una tematica cogente per la politica economica del nostro paese.

La riprova che c'è stato un disagio interpretativo alla fine del 2012 la troviamo nella necessità di fornire chiarimenti in merito alla normativa sulla *spending review* da parte della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n°2 del 5 febbraio 2013 e dalla Corte dei Conti, con parere di cui alla deliberazione n. 169/2012/PAR.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2013", da pagina 13 a pagina 14, chiarisce sul caso di specie. Volendone fare un estratto, al fine di evidenziare l'effettivo obbligo di ricorso a CONSIP, si esplicita:

*"Relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e specificamente individuate (si tratta di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), il comma 7 del ripetuto articolo 1 - (decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nda) - ha previsto, per le pubbliche amministrazioni e le società incluse nell'elenco ISTAT a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, l'obbligatorietà di*

*approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o, in alternativa, ad esperire autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A. e centrali di committenza regionali.”*

Subito dopo, però, si puntualizza la deroga fondamentale:

*“Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali e siano effettuati mediante procedure di evidenza pubblica.*

*In questi casi, la disposizione precisa che i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con la possibilità per il contraente, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di adeguamento ai predetti corrispettivi. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Anche in questo caso, vale il principio della nullità dei contratti stipulati in violazione di questi obblighi, costituendo illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Conseguentemente, il danno erariale è determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo indicato nel contratto e quello desumibile dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.”*

La Corte dei Conti, d'altro canto, ha ribadito che: *“(…) non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall'art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice dei contratti.”*. Non solo, ma ha anche evidenziato che *“In questa prospettiva ritiene il Collegio che, a legislazione vigente, l'unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione precedente. Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono.”*

Quindi, se il prezzo è inferiore o se la fornitura è indisponibile su CONSIP o su altro mercato elettronico, si deve esperire ad altro mercato secondo le regole del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'obbligo effettivo risiede nel monitorare, periodicamente, su CONSIP l'eventuale insorgenza di disponibilità di servizi che siano più convenienti (a parità di requisiti di qualità/prezzo) del servizio stipulato in essere, a pena di incorrere nel danno erariale.

## **2. Clausola risolutiva**

Nei contratti di servizi e forniture validamente sottoscritti dall'amministrazione è automaticamente inserita, ai sensi dell'art. 1339 c.c., una clausola che prevede il diritto per la PA di recedere in

qualsiasi momento dal contratto, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti, nel caso in cui, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni CONSIP dopo la stipula dei suddetti contratti siano migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato. L'eventuale mancato esercizio del diritto di recesso deve essere successivamente comunicato alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno ai fini del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge n.20 del 14/01/1994.

Il tutto nel rispetto del principio costituzionale sancito dall'art. 97 Cost. che stabilisce che i pubblici uffici siano organizzati, secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Sicché, i canoni del buon andamento appartengono all'ambito delle tecniche dell'amministrazione che dovrebbero condurre l'azione dei pubblici poteri in modo tale da garantire l'economicità, la tempestività, la snellezza e l'adeguatezza ai casi concreti.

Ma vi è di più. Con l'art. 1, comma 1, del d.l. 95/2012, della già richiamata *spending review 2*, successivamente convertito nella legge 135/2012 il legislatore, oltre a porre in capo alle Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico, commina la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. configurando, altresì, una ipotesi di responsabilità amministrativa in caso di violazione del ridetto obbligo.

Allora è più che lecito chiedersi cosa accade se una P.A. al di fuori del mercato elettronico previsto dall'art. 328 del d.P.R. 207/2010 riesca ad ottenere prezzi e condizioni migliori rispetto a quelle desumibili dal mercato elettronico. Il paradosso che si annida in una soluzione legislativa del genere è che possa essere imputato al dirigente responsabile una condotta assolutamente virtuosa, perfettamente in linea con gli obiettivi della *spending review* per il semplice fatto che non abbia fatto ricorso al mercato elettronico.

Alcuni hanno prospettato come soluzione quella di imporre a tutte le P.A. tranne le scuole, il ricorso al mercato elettronico, fatti salvi i casi in cui non vi siano i beni o i servizi di interesse della P.A. o che nel mercato libero si trovino il bene o il servizio cercati a prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli del predetto mercato elettronico.

### **3. Riflessi applicativi sul codice degli appalti di cui al d.lgs. 163/2006.**

Tracciare i riflessi procedurali che gli interventi legislativi sulla *spending review* hanno determinato sugli appalti pubblici presuppone una breve disamina di natura giuridica del concetto di appalto al fine di meglio comprendere come il complesso normativo che disciplina gli appalti si coordina con le norme predisposte dal governo in relazione alla riduzione della spesa pubblica.

Tiene conto evidenziare, infatti, che le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione delle attività cui sono costituzionalmente preposte e cui è funzionalizzata la loro opera, sono solite avvalersi, con una certa frequenza, dello strumento giuridico dell'appalto.

L'appalto trova cittadinanza giuridica nella definizione di "*contratto con il quale una parte (committente) affida ad un'altra parte (appaltatore), verso un corrispettivo in denaro, il compimento di un'opera o di un servizio, assieme all'organizzazione dei mezzi necessari e alla*

*gestione*". Sicché, appare evidente sotto il profilo strettamente giuridico il dover ricondurre alla fattispecie codicistica scolpita negli artt. 1654 e ss. la disciplina degli appalti.

Vi è tuttavia una prima differenza di non poco momento che attiene al cosiddetto appalto pubblico. Quest'ultimo si integra quando è parte contrattuale la P.A., in qualità di committente.

Di talché, il contratto di appalto pubblico è disciplinato dal concorso delle norme codicistiche e di quelle derivanti da fonti speciali. In particolare, le norme speciali di disciplina dei contratti d'appalto pubblici sono state riunite in un *corpus iuris* unico rubricato "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui al d.lgs. 163/2006 sopra richiamato.

Una prima fondamentale differenza dell'appalto pubblico rispetto alla definizione di appalto riportata dal codice civile è che l'appalto pubblico può avere ad oggetto anche servizi e forniture. Sicché, mentre con riferimento all'appalto è previsto come elemento imprescindibile il *facere* dell'appaltatore, nell'ambito del d.lgs. 163/2006 è prevista anche una forma d'appalto, come quello di fornitura avente ad oggetto un dare e non un *facere* ovvero si configura una obbligazione di risultato non già di mezzi.

Sotto il profilo giuridico/amministrativo è possibile affermare che la materia degli appalti pubblici, poggia, fondamentalmente, su tre pilastri: la programmazione che si chiude con la determinazione a contrattare che, normalmente, non pregiudica interessi individuali e non costituisce provvedimento autonomamente impugnabile. La scelta del contraente che si avvia con la pubblicazione del bando e la presentazione delle domande e che si conclude con l'aggiudicazione definitiva. La stipulazione del contratto di appalto. In particolare, la scelta del contraente è un procedimento amministrativo contraddistinto da una fase preliminare, da una fase istruttoria e da una fase decisoria.

Entrando poi nel merito del codice dei contratti pubblici vi è una suddivisione delle fattispecie negoziali della P.A. in due grandi paradigmi: quello dell'appalto e quello della concessione. Sono poi definiti contratti pubblici i contratti di appalto o di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, oppure l'esecuzione di opere o lavori posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

I contratti pubblici possono essere stipulati nei settori ordinari, vale a dire in tutti i settori diversi dal gas, dall'energia elettrica, dall'elettricità, dall'acqua, dai trasporti, dai servizi postali detti, appunto, settori speciali.

I principi che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture, al pari di quelli che regolamentano l'aggiudicazione di appalti di lavori, sono quelli dell'economicità, dell'efficacia, della tempestività e della correttezza.

Fin qui nulla di strano sotto il profilo generale ed applicativo atteso che la P.A. che si trova a dover realizzare un'opera oppure a dover acquisire un bene o servizio deve ottemperare alle disposizioni contenute nel ridetto codice. L'elemento di novità che, tuttavia, deve essere contemplato e coordinato è il già richiamato art. 7, comma 2 della legge 94/2012 il quale ha obbligato il funzionario della PA a fare ricorso al mercato elettronico. E' di tutta evidenza che tale disposizione, sottraendo competenza negoziale alle P.A. determina una limitata capacità di quest'ultima di poter spuntare prezzi inferiori sul libero mercato.

In realtà il Governo in una prima stesura aveva obbligato le P.A. diverse da quelle statali a fare di meglio rispetto a quanto proposto da quel centro commerciale peculiare organizzato da CONSIP S.p.A., fatto di convenzioni e di mercato elettronico nel quale l'amministrazione va a cercarsi un contraente e a definire le condizioni del contratto. Tuttavia la legge 94/2012 ha radicalmente modificato la norma arrivando alla conclusione che la soluzione migliore sia il mercato elettronico e che pertanto tutti vi devono farvi ricorso, tranne le istituzioni scolastiche.

#### **4. Le spese in economia**

Il problema interpretativo forse di maggiore rilievo si nasconde nelle disposizioni relative alle procedure in economia ovvero alle procedure di scelta del contraente disciplinate nella sezione I del codice dei contratti di cui al d.lgs. 163/2006.

In particolare gli articoli 56 e 57 del decreto in parola in combinato disposto con gli articoli 41 e 92 del Regolamento di contabilità generale dello stato, di cui al R.D. 827/1924, stabiliscono le modalità di attuazione della cosiddetta trattativa privata laddove non si faccia ricorso all'appalto mediante procedura aperta o ristretta. In particolare è possibile distinguere tre fattispecie:

1. Trattativa privata con interpellanza in gara;
2. Trattativa diretta in caso di monopolista;
3. Gara ufficiosa con non meno di tre ditte (meglio se in numero maggiore).

Tralasciando la trattazione specifica delle prime due fattispecie che appaiono facilmente comprensibili, atteso che la trattativa con interpellanza in gara è ampiamente disciplinata dall'art. 56 mentre la trattativa diretta attiene a quelle situazioni nelle quali non vi sono aziende concorrenti e quindi il fornitore appare l'unico in grado di fornire quel determinato bene o servizio, analizziamo, nel merito, la terza fattispecie.

Nella gara ufficiosa è necessario indicare la qualità del bene da acquisire al fine di evitare che si possa configurare un danno erariale per l'acquisto di oggetti di pessima qualità.

Inoltre, il ricorso a questo genere di procedura è consentito per l'acquisto di beni o servizi nella stretta quantità utile al normale funzionamento per evitare di attendere l'espletamento di un vero e proprio appalto. Sicché, la *ratio iuris* è rappresentata dall'urgenza e dalla necessità di procedere in tempi rapidi all'acquisto.

La conduzione in economia, o procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del codice dei contratti, invece, si divide in:

1. Amministrazione diretta;
2. Cottimo fiduciario.

L'amministrazione diretta o "*in house*" è ormai in disuso, atteso che le amministrazioni tendono a non far più uso di tale genere di attività. Nell'amministrazione diretta la P.A. utilizza proprio personale per porre in essere determinate attività.

Il cottimo fiduciario, invece, poggia su quattro basi: la prima è rappresentata dall'area dei beni e servizi ovvero rappresenta l'elencazione dei beni e servizi che possono essere acquisiti con la ridetta procedura. La seconda è rappresentata dal limite di valore di €200.000 per le altre amministrazioni

(130.000 per le amministrazioni statali). La terza è rappresentata dal RUP (responsabile unico del procedimento). La quarta base è rappresentata da una regola giuridica determinata dall'impossibilità, non necessità o non opportunità di utilizzare l'appalto pubblico.

L'area dei beni e servizi consente alle amministrazioni di ricorrere alla procedura in economia per l'acquisto di determinati beni e servizi che si sposa con la regola giuridica dell'inopportunità di procedere all'appalto pubblico. Il primo è determinato dalla soglia dei € 40.000 che consente all'amministrazione di ricorrere ad un solo fornitore evitando l'espletamento della gara. L'acquisto deve essere di modesta entità e motivato dall'urgenza o dalla proficuità in termini di tempi di consegna.

L'istituto del cottimo fiduciario si configura quando la P.A., a mezzo di un proprio funzionario, che ne è personalmente responsabile, affida l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di beni, ad un operatore economico, cioè ad un imprenditore, ad un fornitore, ad un prestatore di servizi con corrispettivo preventivamente fissato.

Gli acquisti in economia devono trovare fondamento in una sola regola giuridica: impossibilità o non necessità o non opportunità di procedere con una gara d'appalto. Il criterio discriminante attiene al profilo soggettivo del RUP che diventa il responsabile di quel particolare procedimento. Si genera un rapporto interno all'amministrazione, atteso che il RUP risponde direttamente presso il proprio Ente dell'operato del cottimista prescelto. Tali norme operano in combinato disposto con le norme del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010, in particolare gli articoli 329 e 338.

Il cottimo è fiduciario in relazione al fatto che è possibile individuare il soggetto *intuitu personae*.

Nel cottimo fiduciario non è sufficiente il rapporto fiduciario ma anche l'economicità dell'operazione. Il rapporto concorrenziale, previsto dalla norma attraverso la consultazione di almeno 5 operatori economici, è volto a garantire l'economicità e la trasparenza della procedura in economia oltre ad assicurare un livello di concorrenzialità.

Anche il diritto comunitario ammette delle eccezioni in deroga ai principi previsti dal codice nelle ipotesi di estrema urgenza sempre nell'ambito della regola giuridica più volte richiamata dell'impossibilità, non necessità o non opportunità di utilizzare l'appalto pubblico.

Inoltre il comma 11, ultimo capoverso, dell'art. 125 dispone che *“Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*. Stante quest'ultima disposizione appare doveroso chiedersi come questa si coordina con il *“sono tenute”* imposta dalla *spending review* di ricorso al mercato elettronico della P.A. laddove il RUP individui i parametri di congruità e proficuità per i quali sarebbe opportuno acquisire il bene sul libero mercato.

Alcuni hanno avanzato la possibilità di effettuare un acquisto diretto sul Me.PA., la cosiddetta R.d.A. (richiesta di acquisto), altri ancora hanno affermato la possibilità del RUP di acquisire il bene sul libero mercato purché dell'acquisto sia data evidenza e giustificazione nella determinazione a contrattare.

Sta di fatto che gran parte degli acquisti della P.A. sotto la soglia dei 40.000 euro si troverebbero in questa non facile materia interpretativa. Si configurerebbe comunque responsabilità amministrativa e conseguente danno erariale laddove il RUP effettuasse l'acquisto diretto presso un operatore

economico senza passare prima nel grande centro commerciale del Me.PA. perché l'attivazione di una R.d.O o di un R.d.A. su quest'ultimo violerebbero il principio di congruità e proficuità da questi valutato?

Sia ben chiaro. Il parametro di congruità è riferito al prezzo, mentre la proficuità attiene alla vantaggiosità e convenienza che ben potrebbe riguardare anche i soli termini di consegna del bene o servizio prescelto.

### **5. conclusioni**

Per quanto esposto in questa breve narrativa appare evidente che sotto il profilo operativo le norme della *spending review* devono trovare il giusto equilibrio interpretativo al fine di evitare che un provvedimento teso a ridurre la spesa pubblica per un mancato coordinamento delle norme possa rivelarsi all'opposto dispendioso per lo Stato.

Concludendo, e volendo tracciare una *summa*, nel rispetto della *ratio* della riforma voluta dall'allora Governo Monti, non può esserci un obbligo espresso al ricorso a CONSIP o al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), in quanto vanno tenuti in conto la disponibilità delle forniture (che non è data per scontata), la congruità qualitativa correlata al prezzo nonché, come evidenziato dal citato parere della Corte dei Conti, l'inidoneità rispetto alle necessità della amministrazione precedente.

Al termine dell'esercizio 2013 si chiuderanno le risultanze di bilancio della Pubblica Amministrazione e si potrà evidenziare l'effettivo risparmio ottenuto sulla spesa pubblica. Si spera che le criticità emerse dalle difficoltà nell'applicazione delle norme sulla *spending review* non abbiano inficiato sulla sua efficacia, restando nell'aspettativa che il Governo presente voglia verificare e correggere, nella misura dell'impatto effettivo della riforma di Monti, prima di proporre nuovi interventi legislativi scollegati da quelli precedenti.